



Città di Nettuno

*Città Metropolitana di Roma
Il Segretario Generale*

Ai sigg Dirigenti
e per il loro tramite
a tutti i Titolari delle Posizioni Organizzative

Al vice comandante Albino Rizzo
Alla Segreteria Generale
All'Ufficio Legale
E p.c. Al Sindaco

Al Collegio dei Revisori dei Conti
Al Nucleo Indipendente di Valutazione

Oggetto: Direttiva per l'esercizio della funzione di controllo successivo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000. Check list in materia di incarichi esterni e procedure negoziate ai sensi del D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito con L. n. 108/2021.

Con la presente direttiva si intende fornire alcune prescrizioni di carattere generale volte al perseguimento del miglioramento della qualità degli atti amministrativi e, più in generale, dell'agire amministrativo in senso sostanziale, elaborate sulla scorta delle risultanze del controllo successivo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000.

Le check list costituiscono una sorta di vademecum per la redazione degli atti con la finalità di assicurare l'uniformità e la trasparenza degli stessi, consentendo, nel contempo, di semplificare e omogeneizzare le attività relative al controllo successivo di regolarità amministrativa ex art. 147 bis, comma 2, del T.U.E.L.

1. Procedure negoziate per affidamenti di lavori, beni, servizi, inclusi quelli di ingegneria ed architettura, di importo inferiore alle soglie comunitarie, ai sensi del D.L. n.76/2020, convertito con L. n. 120/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito con L. n. 108/2021.

Nel corso del corrente anno, come noto, sempre nell'ottica dell'accelerazione e dello snellimento delle procedure, al fine di agevolare il rilancio del Paese seguito

Segretario Generale



Città di Nettuno

Città Metropolitana di Roma
Il Segretario Generale

dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, è stato emanato un ulteriore Decreto cd. Semplificazione (D.L. n. 77/2021, convertito con L. n. 108/2021), che ha prorogato l'applicabilità del regime introdotto nel 2020 dal D.L. n.76/2020, (convertito con L. n. 120/2020), in deroga, parziale e temporanea, a quello dettato dal Codice dei Contratti per l'affidamento dei contratti pubblici sotto soglia comunitaria. In particolare, le prerogative emergenziali del menzionato D.L. 76/2020 sono state estese fino al **30 giugno 2023** e valgono per le determinazioni a contrarre o atti equivalenti adottati entro tale termine, con l'introduzione di alcune novità tra cui, in particolare:

- la modifica del limite per l'affidamento diretto delle forniture e dei servizi, inclusi quelli di ingegneria e architettura, che viene elevato da 75.000 euro a 139.000 euro;
- la ridefinizione delle soglie per la procedura negoziata senza bando per l'affidamento di lavori e la ricalibratura del numero di inviti da effettuare, con la previsione di un gradino unico per importi compresi tra 150.000 e 1 milione di euro per cui basterà consultare 5 operatori. Al di sopra del milione di euro fino alla soglia comunitaria, invece, saranno sufficienti 10 inviti e non più 15.

Rimangono fermi i tratti della procedura negoziata così come ridisegnata dal D.L. n. 76/2020, ovvero il rispetto della rotazione, l'adeguata dislocazione territoriale degli inviti, la pubblicazione del cd. avviso di trasparenza, la prerogativa dell'esclusione automatica.

Si è ritenuto opportuno, pertanto, produrre **check list**, di seguito elencate, onde rendere più agevole la consultazione delle novità introdotte dalla normativa sopravvenuta e supportare le Direzioni interessate nella corretta redazione degli atti di competenza:

1) determinazione a contrarre per affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. n. 76/2020 (convertito con L. n. 120/2020), come modificato dall'art. 51, comma 1, del D.L. n. 77/2021 (convertito con L. n. 108/2021) **di:**

- LAVORI di importo inferiore a 150.000 euro;**
- SERVIZI/FORNITURE, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro**

2) determinazione a contrarre per affidamento, mediante procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. n. 76/2020 (convertito con L. n. 120/2020), come modificato dall'art. 51, comma 1, del D.L. n. 77/2021 (convertito con L. n. 108/2021) **di SERVIZI e FORNITURE, SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA E ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alla soglia comunitaria;**

Segretario Generale



Città di Nettuno

Città Metropolitana di Roma
Il Segretario Generale

3) determinazione a contrarre per affidamento mediante procedura negoziata senza bando, ai sensi dell' art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. n. 76/2020 (convertito con L. n. 120/2020), come modificato dall'art. 51, comma 1, del D.L. n. 77/2021 (convertito con L. n. 108/2021), **di LAVORI:**

- di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;**
- di importo pari o superiore a 1 milione di euro fino alla soglia comunitaria.**

4) determinazione di aggiudicazione LAVORI / SERVIZI / FORNITURE, compresi SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA E ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE, a seguito procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. n. 76/2020 (convertito con L. n. 120/2020), come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021 (convertito con L. n. 108/2021).

Le check list in questione recano l'elencazione degli elementi necessari affinché un atto possa ritenersi completo dal punto di vista formale e correttamente adottato sotto il profilo della regolarità della procedura seguita, attraverso il richiamo alle disposizioni normative disciplinanti temporaneamente la materia, oltre che alle relative linee guida ANAC.

Come chiarito, infatti, dal Presidente dell'ANAC in occasione dell'emanazione del primo decreto Semplificazione, rimangono applicabili alla procedura negoziata delineata dalla disciplina in deroga, come anche all'affidamento diretto, le Linee Guida n. 4, che, in coerenza con i principi richiamati dal comma 1 dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, compiutamente disciplinano l'intera sequenza procedimentale, dalla fase di interlocuzione con il mercato per la selezione degli operatori economici da invitare (svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi) alla stipulazione del contratto. (cfr. documento del 4 agosto 2020 recante l'esame e commento degli articoli del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76).

2. Conferimento incarichi professionali a soggetti esterni all'Ente, ai sensi dell'art. 7, commi 6 e 6 bis, del D.Lgs. n. 165/2001.

Con riferimento al conferimento di incarichi professionali a soggetti esterni all'Ente, si evidenzia che, ai sensi dell'art. 3, comma 56 della L. n. 244/2007, la violazione delle disposizioni regolamentari in materia di incarichi di collaborazione autonoma, costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Si è ritenuto opportuno, pertanto, fornire le **check list** in questione, come di seguito elencate, onde recepire quanto previsto dalla regolamentazione interna e rendere più agevole la consultazione delle ulteriori novità introdotte dalla normativa sopravvenuta e offrire un supporto alle Direzioni interessate **nella corretta redazione degli atti di competenza:**

Segretario Generale



Città di Nettuno

Città Metropolitana di Roma
Il Segretario Generale

- determinazione a contrarre per il conferimento di incarichi a professionisti esterni ai sensi dell'art. 7, comma 6 e ss. del D.Lgs. n. 165/2001;**
- determinazione di conferimento di incarichi a professionisti esterni ai sensi dell'art. 7, comma 6 e ss. del D.Lgs. n. 165/2001.**

Le suddette check list recano l'elencazione degli elementi necessari affinché un atto possa ritenersi completo dal punto di vista formale e correttamente adottato sotto il profilo della regolarità della procedura seguita, attraverso il richiamo ai **presupposti legittimanti il ricorso a siffatti incarichi** e agli adempimenti richiesti dalla normativa in materia, oltre che dalla giurisprudenza della Corte dei Conti.

Al riguardo si segnala altresì la recentissima deliberazione n. 241 del 16/11/2021 della Sezione regionale della Corte dei Conti per la Regione Emilia Romagna, con cui sono state approvate le linee guida per l'affidamento di incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca, offrendo un'analisi sintetica ma aggiornata sulla normativa, utile anche ai fini della distinzione tra incarichi, lavoro subordinato e appalti di servizi.

Le SS.LL., pertanto, sono invitate ad utilizzare le suddette check list nella redazione di atti di conferimento di incarichi a professionisti esterni, rammentando, in particolare, che nei provvedimenti in questione devono essere espressamente riportati gli estremi degli atti con i quali è stata effettuata, per il tramite dell'Area del personale, la preventiva ed effettiva ricognizione generale del personale interno.

Tanto al fine di accertare l'impossibilità di utilizzo dello stesso, appositamente attestata dal Dirigente sulla base della menzionata ricognizione, quale presupposto imprescindibile per la legittimità degli atti in questione.

Si rammentano, altresì, gli **obblighi di pubblicità e trasparenza** previsti dal legislatore in materia, e precisamente:

pubblicazione, entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi, sul sito istituzionale, nella sezione **"Amministrazione Trasparente"**, sottosezione **"Consulenti e collaboratori"** delle informazioni e dei dati previsti dall'art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013 (gli estremi dell'atto, il curriculum, l'eventuale svolgimento di incarichi per conto di enti regolati da PA ivi compresi i compensi professionali, le tabelle riassuntive e la verifica dell'assenza di condizioni di incompatibilità o inconferibilità);

trasmissione tempestiva al Dipartimento della Funzione Pubblica dei dati, di cui al citato art. 15 del D.lgs. n. 33/2013, relativi a tutti gli incarichi conferiti.

I suddetti obblighi di pubblicazione e comunicazione costituiscono **"condizioni per l'acquisizione di efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi"**.

Segretario Generale



Città di Nettuno

*Città Metropolitana di Roma
Il Segretario Generale*

In caso di **omessa pubblicazione**, il **pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente** che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta. L'**omessa comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica**, invece, comporta l'**impossibilità per l'Amministrazione di conferire nuovi incarichi** fino a quando non provveda all'adempimento.

Confidando nella fattiva collaborazione delle SS.LL., si invitano i destinatari della presente direttiva alla diffusione della stessa all'interno del proprio contingente di personale addetto alla cura dei relativi procedimenti, per assicurare l'osservanza di quanto nella stessa segnalato, nell'ottica di un progressivo e costante miglioramento della qualità degli atti e dei provvedimenti, quale garanzia di legalità ed efficienza dell'azione amministrativa, anche nel rispetto della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Cordialità

Il Segretario Generale
Dott.ssa Noemi Spagna Musso

Segretario Generale

V.le Matteotti, 37 - 00048 noemi.spagnamusso@comune.nettuno.roma.it

**DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER
AFFIDAMENTO DIRETTO**

DI

- **LAVORI** di importo inferiore a 150.000 euro
 - **SERVIZI/FORNITURE**, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro
- art. 1, comma 2, lettere a) del D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1 del D.L. n. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021**

(si applica alla determinazione a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente adottato entro il 30 giugno 2023)

	ELEMENTI	NOTE
1	Intestazione: Ente e autorità che emana il provvedimento e tipo di provvedimento	
2	Oggetto Indica in sintesi il contenuto del provvedimento e la famiglia di appartenenza. Indicazione del CIG	L'oggetto della determinazione dovrà recare la seguente dicitura " <i>Determinazione a contrarre per l'affidamento diretto di....., ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del D.l. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020. Importo affidamento €..... CIG.....</i> ".
3	Indicazione decreto di conferimento dell'incarico dirigenziale ricoperto	
4	Riferimento all'assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interessi di tutti i firmatari dell'atto, con riferimento alle prescrizioni del codice di comportamento e della legge anticorruzione.	
5	Riferimenti di diritto: D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. (art. 192); D.lgs. 50/2016: - art. 32, art. 36, art. 37, art. 38; D.L. n. 76/2012, convertito con L. n. 120/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1 del D.L. n. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021: - art. 1, commi 1, 2, lettera a), 3, 4, 5 bis, 8.	

	<ul style="list-style-type: none"> -Regolamento di contabilità -Protocollo di legalità (ove previsto) 	
6	<p>Indicazione estremi deliberazione di approvazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DUP; - Bilancio di Previsione, o indicazione eventuale sussistenza regime esercizio provvisorio - Piano Esecutivo di Gestione 	
7	<p>Motivazione in merito alla natura e alle finalità pubbliche del lavoro/opera che si intende realizzare o del servizio/fornitura da acquisire</p>	<p>Indicazione relativa all' interesse pubblico che si intende soddisfare con l'acquisizione della tipologia di lavoro, servizio o fornitura oggetto dell'affidamento. (cfr. Linee Guida ANAC n. 4, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10/07/2019, par. 4.1.2)</p>
8	<p>Indicazione delle caratteristiche dei lavori/opera che si intende realizzare o dei servizi/forniture che si intendono acquistare.</p> <p>Richiamo a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Piano Triennale delle Opere Pubbliche e i relativi aggiornamenti annuali, nelle ipotesi di lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro; agli atti di approvazione delle varie fasi progettuali, alla validazione del progetto, all'attestazione del Direttore lavori relativa alla cantierabilità dell'opera. - Programma biennale di forniture e servizi e relativi aggiornamenti annuali, ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. n. 50/2016, nelle ipotesi di acquisti di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro; - al rispetto della previsione di cui all'art. 1, comma 513 della legge di stabilità per l'anno 2016 (art. 21, comma 6 del D.lgs. n. 50/2016) nelle ipotesi di acquisizione di beni e servizi informatici e di connettività. 	<p>(cfr. Linee Guida ANAC n. 4, par. 4.1.2)</p>
9	<p>Indicazione dell'importo massimo stimato dell'affidamento, in osservanza dei criteri fissati dall'art. 35 del D.lgs. n.</p>	<p>(cfr. Linee Guida ANAC n. 4, par. 4.1.2) In particolare, al fine di evitare l'artificioso frazionamento dell'appalto, si richiama</p>

	50/2016 e della relativa copertura contabile.	l'attenzione sulla corretta definizione del fabbisogno dell'Ente in relazione all'oggetto dell'appalto, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell'affidamento nel tempo (cfr. Linee Guida ANAC n. 4 – par. 2,1)
10	<p>Indicazione della procedura seguita con espresso riferimento al rispetto delle previsioni di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - all'art. art. 26, comma 3 della L. n. 488/99, ed all'art. 1, comma 449 della L. n. 296/2006 (obbligo di ricorso alle convenzioni CONSIP); - all'art. 1, comma 450 della L. n. 296/2006, (obbligo di ricorso al MEPA); - all'art. 1, comma 512 della L. n. 208/2015 (obbligo ricorso esclusivo al MEPA per acquisizione di beni e servizi informatici e di connettività) <p>I contratti stipulati in violazione dell' art. 26, comma 3 della L. n. 488/99 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto. (cfr. art. 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012, convertito con L. n. 135/2012)</p> <p>Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'art. 26 della L. n. 488/99 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'art. 1, comma 455, della L. n. 296/2006, possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette</p>	<p>Formule da inserire nell'atto a seconda del caso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se non vi è alcuna convenzione Consip attiva in materia o convenzione di soggetto aggregatore: <i>“dato atto che si procede autonomamente in quanto al momento dell'indizione della procedura di approvvigionamento non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26 c. 1 della L. n. 488/99, né accordi quadro aventi ad oggetto ben/servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura, né convenzioni del soggetto aggregatore”;</i> -in caso di motivata urgenza, ai sensi dell'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 66/2014, come modificato dall'art. 1, comma 421 della Legge di Bilancio per il 2017: <i>“dato atto che si procede allo svolgimento di autonoma procedura di acquisto diretta alla stipula di un contratto avente durata e misura strettamente necessaria, per motivi di urgenza derivanti da....(indicazione delle ragioni dell'urgenza), con espressa clausola risolutiva nel caso della disponibilità della detta convenzione”</i> - oppure se è attiva una convenzione Consip ma non si intende utilizzarla e si procede all' acquisto autonomo, con la stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria: <i>“dato atto che il presente affidamento è effettuato nel rispetto dell'obbligo previsto dal comma 3 dell'articolo 26 della L. n. 488/99 e successive modificazioni, in quanto il/i bene/i (oppure, il/i servizio/i) è (sono) acquisito/i a condizioni prezzo – qualità più vantaggiosi di quelle di cui alla convenzione Consip “...” sottoscritta in data, che ha ad oggetto prodotti (o servizi) comparabili con quello/i di cui alla presente determinazione</i> <i>oppure, a condizioni prezzo – qualità non superiori a quelle di cui alla convenzione</i>

	<p>alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione.</p> <p>(cfr. art. 1, comma 3, del D.L. n. 95/2012, convertito con L. n. 135/2012)</p>	<p><i>Consip “...” sottoscritta in data ..., che ha ad oggetto prodotto/i (o servizio/i) comparabile/i con quello/i di cui alla presente determinazione)”;</i></p> <p>- se non sono attivi bandi per la categoria merceologica oggetto dell'appalto sul MEPA:</p> <p><i>“dare atto che non sono attivi bandi per la categoria merceologica oggetto dell'appalto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione”.</i></p> <p>In quest'ultimo caso si evidenzia che qualora la tipologia di bene / servizio sia prevista nel Capitolato Tecnico di uno dei Bandi del Mercato Elettronico ma non ci sono a catalogo offerte relative da parte dei fornitori, occorre previamente verificare la disponibilità del bene da acquisire attraverso la RDO ai fornitori abilitati al bando. Qualora i fornitori invitati non presentino offerta, si potrà espletare un'autonoma procedura di gara.</p> <p>In caso di adesione al MEPA indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il bando; - la categoria merceologica; - il CPV.
11	<p>Indicazione della procedura seguita per individuare l'operatore economico affidatario e delle ragioni sottese alla scelta dello stesso, dando conto:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) del possesso da parte dell'operatore economico scelto dei requisiti richiesti. In particolare, devono essere scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, comunque sempre nel rispetto del principio di rotazione (cfr. art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1 del D.L. n. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021); 2) della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare; 3) di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario; 	<p>(cfr. Linee Guida ANAC n. 4, par. 4.1.2, 4.2.1, 4.3.1)</p> <p>La modifica introdotta dal D.L. 77/2021 alla previsione di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020, comporta che l'affidamento diretto ivi disciplinato è possibile anche senza consultazione di più operatori economici, sempre nel rispetto dell'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e della necessità che che vengano scelti operatore economici “in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento”.</p> <p>Con riferimento a quest'ultima previsione, si segnala che il M.I.M.S (Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile) con parere n. 987/2021 ha chiarito che <i>“Appare corretto il riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 83, co. 1 lett. c)”</i>.</p>

<p>4) della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione</p> <p>5) del rispetto del principio di rotazione (cfr. art. 36, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016).</p> <p>Ai sensi dell'art. 2 bis del D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020, gli operatori economici possono partecipare anche in forma di raggruppamenti temporanei di cui all'art. 3, comma 1, lettera u) del D.Lgs. n. 50/2016, alla procedure di affidamento di cui all' art. 1 (tra cui gli affidamenti diretti)</p> <p>Si rammenta che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie, devono avvenire nel rispetto dei principi di cui ai seguenti articoli del D.Lgs. n. 50/2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 30, comma 1; -art. 34 (criteri di sostenibilità energetica ed ambientale minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed eventuali aggiornamenti (cfr. art. 34 del D.lgs. n. 50/2016; Linee Guida ANAC n. 4 – par. 3.2); -art. 42 (adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse, sia nella fase di svolgimento della procedura di affidamento che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate (cfr. art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016; Linee guida ANAC n. 4 – par. 3.2); - art. 50 (clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato) 	<p>Con riferimento al punto 4), al fine di dare atto della congruità del prezzo si può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni.</p> <p>In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una <i>best practice</i> anche alla luce del principio di concorrenza (cfr. Linee guida ANAC n. 4 – par. 4.3.1)</p> <p>Con riferimento al punto 5), ossia il rispetto del principio di rotazione confronta Linee guida ANAC n. 4 – par. 3.6-3.7).</p> <p>In particolare <i>“Il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti si applica alle procedure rientranti nel medesimo settore merceologico, e settore di servizi di quelle precedenti, nelle quali la stazione appaltante opera limitazioni al numero di operatori economici selezionati”</i>.</p> <p>Pertanto, l'affidamento o il reinvio al contraente uscente hanno carattere eccezionale e richiedono un onere motivazionale più stringente. Parimenti l'affidamento diretto o il reinvio all'operatore economico invitato in occasione del precedente affidamento, e non affidatario, deve essere motivato.</p> <p><i>“La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione”</i></p>
--	---

12	<p>Riferimento alla verifica del possesso in capo all'operatore economico selezionato dei requisiti di carattere generale cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e degli altri requisiti speciali eventualmente richiesti dalla stazione appaltante</p>	<p>Le Linee Guida ANAC n. 4 (aggiornate da ultimo con deliberazione del Consiglio n. 636 del 10/07/2019) hanno previsto alcune semplificazioni nel procedimento di verifica dei requisiti per l'affidamento diretto di lavori/servizi /forniture fino a 20.000,00 euro.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per importo inferiore a 5.000,00 euro, si ha la facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di apposita autodichiarazione dell'operatore economico ai sensi del D.PR. n. 445/2000, previa consultazione del casellario ANAC, verifica DURC e della sussistenza dei <u>requisiti speciali</u> ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre per la P.A. in relazione a specifiche attività (cfr. par. 4.2.2); - per importo superiore a 5.000,00 euro e non superiore a 20.000,00 euro, si ha la facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di apposita autodichiarazione dell'operatore economico ai sensi del D.PR. n. 445/2000, previa consultazione del casellario ANAC, verifica DURC e della sussistenza dei <u>requisiti ex art. 80, commi 1,4,5, lett. b)</u> del Codice contratti e dei <u>requisiti speciali</u> ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre per la P.A. in relazione a specifiche attività (cfr. par. 4.2.3); - per importi superiori a 20.000,00 euro, si procede alle <u>verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale ex art. 80 del Codice dei Contratti e di quelli speciali</u> ove previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre per la P.A. in relazione a specifiche attività (cfr. par. 4.2.4) <p>Oltre al DURC è richiesto un documento che attesti la congruità dell'incidenza della mano d'opera – riguardante lo specifico intervento – secondo le modalità</p>
----	---	---

indicate con decreto del Ministero del Lavoro, da adottare entro 60 gg dalla entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in questione.

Sono escluse da tale disposizione le procedure i cui bandi o avvisi sono stati pubblicati prima dell'entrata in vigore del sopramenzionato decreto del Ministero del Lavoro.

(cfr. art. 8, comma 10 bis, del D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020)

Si riportano le **novità introdotte dal D.L. n. 76/2020**, convertito in L. n. 120/2020, in ordine alla verifica del possesso dei requisiti:

-art. 3, commi 2, 3 e 4

fino al 31 dicembre 2021, per le verifiche antimafia si procede **mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria**, immediatamente conseguente alla **consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia** ed alle risultanze delle banche dati disponibili, anche quando l'accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli artt. 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c) del D.Lgs. n. 159/2011.

L'informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, **sotto condizione risolutiva**, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni.

Qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011, la stazione appaltante recede dai contratti, fatti salvi il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite fermo restando quanto previsto dall'art. 94,

		<p>commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 159/2011 e dall'articolo 32, comma 10, del D.L. n. 90/2014, convertito, con L. n. 114/2014.</p> <p>Si fa presente che il D.L. n. 23/2020, convertito in L. n. 40/2020, ha aggiornato l'elenco delle attività di cui all'art. 1, comma 53 della L. n. 190/2012, per le quali è previsto l'obbligo di iscrizione nella white list presso la Prefettura.</p>
13	Assolvimento contributo ANAC, ai sensi dell'art. 1, comma 65, della L. n. 266/2005	<p>A decorrere dal 1° gennaio 2021 tutti gli operatori economici e le stazioni appaltanti sono nuovamente tenuti al versamento dei contributi dovuti all'Autorità per tutte le procedure di scelta del contraente, secondo le modalità previste dalla delibera di autofinanziamento dell'Autorità attualmente in vigore (delibera Anac 18/12/2019, n. 1197).</p> <p>Sono scaduti, infatti, i termini di sospensione previsti dall'art. 65 del D.L. n. 34/2020</p>
14	Dispositivo:	
	<ul style="list-style-type: none"> - Indicazione dei lavori che si intendono realizzare o dei servizi (inclusi quelli di ingegneria ed architettura e l'attività di progettazione) o delle forniture che si intendono acquistare; - indicazione dell'operatore economico scelto sulla scorta delle motivazioni indicate in premessa; - affidamento dei lavori/fornitura dei beni/servizi al contraente individuato; - indicazione importo dell'affidamento (al netto dell'iva) - durata dell'affidamento; - espresso richiamo al rispetto degli obblighi di tracciabilità ai sensi della L. n. 136/2010; - approvazione dello schema di contratto; - indicazione della forma del contratto (ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, comma 14 del D.lgs. n. 50/2016) 	<p>Si riportano di seguito le novità introdotte dal D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020:</p> <p>-l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente deve avvenire entro due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento di affidamento diretto.</p> <p>Il mancato rispetto del suddetto termine può essere valutato ai fini della responsabilità erariale del Rup, salvo che la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria. Analogamente è previsto nel caso di mancata tempestiva stipulazione del contratto e di tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso.</p> <p>Qualora tali ritardi siano imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.</p> <p>(cfr. art. 1, comma 1)</p>

- La stazione appaltante **non richiede le garanzie provvisorie** di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, **salvo che**, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, **ricorrono particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta**, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente.

Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo **ammontare è dimezzato** rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93.

(cfr. art. 1, comma 4)

-Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, **la stipulazione del contratto di appalto o di concessione deve avere luogo entro i successivi sessanta giorni**, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, purché comunque giustificata dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto.

La mancata stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere motivata con specifico riferimento all'interesse della stazione appaltante e a quello nazionale alla sollecita esecuzione del contratto **e viene valutata ai fini della responsabilità erariale e disciplinare del dirigente preposto.**

Non costituisce giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto, salvo quanto previsto dai commi 9 e 11, la pendenza di un ricorso giurisdizionale, nel cui ambito non sia stata disposta o inibita la stipulazione del contratto.

(cfr. art. 4, comma 1, che ha modificato l'art. 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016)

- Per le procedure disciplinate dal D.L. 76/2020, avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e fino alla data del 30 giugno 2023:

-è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di

	<p>servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo D.Lgs., nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;</p> <p>-è possibile per le stazioni appaltanti prevedere, a pena di esclusione dalla procedura, l'obbligo per l'operatore economico di procedere alla visita dei luoghi, nonché alla consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati ai sensi e per gli effetti dell'art. 79, comma 2 del D.Lg. n. 50/2016, esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell'appalto da affidare</p> <p>Nel contratto dovrà essere inserita:</p> <ul style="list-style-type: none"> -espressa clausola di estensione del rispetto degli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione; -indicazione espressa del rispetto degli obblighi sulla tracciabilità ai sensi della L. n. 136/2010; -riferimento agli obblighi e clausole derivanti dal Protocollo di legalità (nei casi in cui debba essere applicato). <p>Al contratto deve essere, altresì, allegata apposita dichiarazione del Dirigente che stipula l'atto con la quale viene attestata, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e ss. del D.P.R. n. 445/2000, il rispetto delle disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 26 della L. n. 488/1999.</p> <p>(cfr. art. 8, comma 1, lettere a) e b)</p> <p>Negli affidamenti diretti fino a 20.000,00 euro per i quali si sia fatto ricorso alle procedure semplificate di verifica del possesso dei requisiti, dovranno essere inserite nei relativi contratti espresse, specifiche clausole che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del</p>
--	---

		<p>possesso dei requisiti prescritti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la risoluzione dello stesso ed il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; - l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10% del valore del contratto. <p>(cfr. Linee guida ANAC n. 4 – par. 4.2.2, 4.2.3)</p>
16	Assunzione dell'O.G.S.	
17	Indicazione del responsabile del procedimento	
18	Riferimento all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione all'albo pretorio e quelli di trasparenza amministrativa e di prevenzione della corruzione (artt. 23 e 37 del D.lgs. n. 33/2013, art. 29 del D.lgs. n. 50/2016 e art. 1, comma 32 L. n. 190/2012)	<p>Riportare la seguente dicitura “<i>dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata all'albo pretorio on line, sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi degli articoli 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013, nonché sul sito “Servizio Contratti Pubblici” del M.I.T., ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. n. 50/2016”.</i></p> <p>Per gli affidamenti diretti inferiori a 40.000,00 euro non è obbligatoria la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento. (cfr. art. 1, comma 2, lettere b) del D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020).</p>
19	Indicazione del firmatario dell'atto	
20	Acquisizione del visto di regolarità contabile	

**DETERMINAZIONE AGGIUDICAZIONE LAVORI / SERVIZI, compresi servizi di ingegneria e architettura e attività di progettazione/FORNITURE
A SEGUITO PROCEDURA NEGOZIATA**

Art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1 del D.L. n. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021

	ELEMENTI	NOTE
1	Intestazione: Ente e autorità che emana il provvedimento e tipo di provvedimento	
2	Oggetto Indica in sintesi il contenuto del provvedimento e la famiglia di appartenenza.	L'oggetto dovrà recare la seguente dicitura <i>“Aggiudicazione all'operatore economico... ..dei lavori/servizi/forniture a seguito di procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020. Importo di aggiudicazione.....Iva esclusa. CIG (e eventuale CUP) ”</i>
3	Indicazione decreto di conferimento dell'incarico dirigenziale ricoperto	
4	Riferimento all'assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interessi di tutti i firmatari dell'atto, con riferimento alle prescrizioni del codice di comportamento e della legge anticorruzione	
5	Riferimenti di diritto: - D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; - D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito con L. n. 108/2021: art. 1, comma 2, lettera b), commi 3 e 4; art. 3, 4, 8; - D.Lgs. 50/2016: art. 32, comma 5 e ss.; - Regolamento di contabilità - Protocollo di legalità (ove previsto)	

6	<p>Indicazione estremi deliberazione di approvazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DUP; - Bilancio o indicazione sussistenza regime esercizio provvisorio; - Piano Esecutivo di Gestione 	
7	<p>Motivazione: richiamo alla determinazione a contrarre, dando atto della regolarità della procedura</p>	
8	<p>Descrizione sintetica dello svolgimento delle varie fasi della procedura (dall'indizione, alla pubblicazione dell'avviso per la consultazione degli operatori economici, al numero delle manifestazioni di interesse pervenute, all'applicazione dei criteri utilizzati per la selezione degli operatori economici da consultare, alla nomina del Seggio di gara/ Commissione giudicatrice, alla presentazione delle offerte, ai lavori della commissione per la valutazione delle stesse con richiamo ai verbali di gara da allegare alla determinazione)</p>	
9	<p>Espresso riferimento al rispetto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - principio di rotazione; - obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa (cfr. punto 10 check list indizione procedura negoziata servizi/forniture, punto n. 11 check list indizione procedura negoziata lavori) 	
10	<p>Riferimento all'avvenuta pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'avviso ai fini dell'evidenza dell'avvio della procedura negoziata</p>	<p>Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020, <i>“Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento... contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati”</i></p>

11	Dispositivo:	
	Approvazione dei verbali di gara, da allegare quale parte integrante e sostanziale dell'atto	
12	<p>Aggiudicazione dell'appalto di lavori/servizi/forniture al contraente individuato a seguito dell'espletamento della procedura di gara con espressa indicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dell'importo contrattuale (al netto dell'I.V.A. e, nel caso del criterio del prezzo più basso, con indicazione della percentuale di ribasso), - della durata dell'affidamento; - del rispetto degli obblighi di tracciabilità ai sensi della L. n. 136/2010 	
14	Indicazione degli estremi dell'O.G.S., con imputazione ai pertinenti capitoli di spesa	
15	Richiamo all'art. 32, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, con espresso riferimento alla circostanza che l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all'aggiudicatario	
16	Dare atto che a seguito delle verifiche del possesso dei requisiti in capo all'aggiudicatario si procederà alla stipula del contratto ed all'assunzione del relativo impegno di spesa	<p>Si rammenta che, ai sensi dell'art. 36, comma 6 ter, del D.Lgs. n. 50/2016, nelle procedure di affidamento nell'ambito dei mercati elettronici, la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico-professionali, ferma restando la verifica del possesso dei requisiti generali effettuata dalla stazione appaltante qualora il soggetto aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici verificati a campione ai sensi del comma 6 bis.</p> <p>Si riportano le novità introdotte dal D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito con L. n. 108/2021, in ordine alla verifica del possesso dei requisiti:</p>

fino al 30 giugno 2023, per le verifiche antimafia si procede mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ed alle risultanze delle banche dati disponibili, anche quando l'accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli artt. 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c) del D.Lgs. n. 159/2011.

L'informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, **sotto condizione risolutiva**, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni.

Qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011, la stazione appaltante recede dai contratti, fatti salvi il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite fermo restando quanto previsto dall'art. 94, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 159/2011 e dall'articolo 32, comma 10, del D.L. n. 90/2014, convertito, con L. n. 114/2014.

(cfr. art. 3, commi 2, 3 e 4)

Si fa presente che il **D.L. n. 23/2020**, convertito in L. n. 40/2020, **ha aggiornato l'elenco delle attività** di cui all'art. 1, comma 53 della L. n. 190/2012, per le quali è previsto **l'obbligo di iscrizione nella white list**

		<p>presso la Prefettura.</p> <p>Si riportano le altre novità introdotte dal D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020, in merito alla stipula ed alla esecuzione del contratto:</p> <p>la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente.</p> <p>Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93.</p> <p>-(cfr. art. 1, comma 4)</p> <p>divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto deve avere luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, purché comunque giustificata dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto.</p> <p>La mancata stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere motivata con specifico riferimento all'interesse della stazione appaltante e a quello nazionale alla sollecita esecuzione del contratto e viene valutata ai fini della responsabilità erariale e disciplinare del dirigente preposto.</p> <p>Non costituisce giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto, salvo quanto previsto dai commi 9 e 11, la pendenza di un ricorso</p>
--	--	--

		<p>giurisdizionale, nel cui ambito non sia stata disposta o inibita la stipulazione del contratto.</p> <p>(cfr. art. 4, comma 1, che ha modificato l'art. 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016)</p> <p>Per le procedure disciplinate dal D.L. 76/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito il L. n. 108/2021, avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e fino alla data del 30 giugno 2023:</p> <p>-è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo D.Lgs., nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura</p> <p>(cfr. art. 8, comma 1, lettere a) e b)</p>
17	<p>Riferimento alla pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, che deve contenere anche l'indicazione dei soggetti invitati:</p> <p>(cfr. art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020).</p>	
18	<p>Riferimento all'assolvimento degli obblighi di pubblicità all'albo pretorio on line e quelli di trasparenza amministrativa e di prevenzione della corruzione (artt. 23 e 37 del D.lgs. n. 33/2013 e art. 29 del D.lgs. n. 50/2016, art. 1, comma 32 L. n. 190/2012)</p>	<p>Riportare la seguente dicitura <i>“dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata all'albo pretorio on line, sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi degli articoli 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013, nonché sul sito “Servizio Contratti Pubblici” del M.I.T., ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. n. 50/2016”.</i></p>
19	Indicazione del firmatario dell'atto	

**DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER
PER AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO,
DI SERVIZI E FORNITURE,
SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA E ATTIVITÀ DI
PROGETTAZIONE,
di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alla soglia comunitaria**

Art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1 del D.L. n. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021

(si applica alla determinazione a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente adottato entro il 30 giugno 2023)

	ELEMENTI	NOTE
1	Intestazione: Ente e autorità che emana il provvedimento e tipo di provvedimento	
2	Oggetto Indica in sintesi il contenuto del provvedimento e la famiglia di appartenenza. Indicazione del CIG o dell'eventuale CUP	L'oggetto dovrà recare la seguente dicitura: <i>“Determinazione a contrarre per l'affidamento di..... mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020. Importo a base di gara.....CIG ”</i>
3	Indicazione decreto di conferimento dell'incarico dirigenziale ricoperto	
4	Riferimento all'assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interessi di tutti i firmatari dell'atto, con riferimento alle prescrizioni del codice di comportamento e della legge anticorruzione.	
5	Riferimenti di diritto: -D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. (art. 192); -D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020: art. 1, comma 2, lettera b), commi 3 e 4; art. 3, 4, 8; -D.Lgs. 50/2016: art. 32 e art. 37, comma 2; art. 63;	

	<ul style="list-style-type: none"> - Regolamento di contabilità; - Protocollo di legalità (ove previsto) 	
6	<p>Indicazione estremi deliberazione di approvazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DUP; - Bilancio di Previsione, o indicazione eventuale sussistenza regime esercizio provvisorio; - Piano Esecutivo di Gestione 	
7	<p>Motivazione in merito alla natura e alle finalità pubbliche del bene/servizio da acquisire</p>	<p>Indicazione relativa all' interesse pubblico che si intende soddisfare con l'acquisizione del servizio o fornitura oggetto dell'affidamento. (cfr. Linee Guida ANAC n. 4, aggiornate con delibera del consiglio n. 636 del 10/07/2019 – par. 5.2. e 4.1.2)</p>
8	<p>Indicazione delle caratteristiche dei beni, dei servizi, che si intendono acquistare Richiamo a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Programma biennale di forniture e servizi e relativi aggiornamenti annuali, ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. n. 50/2016; - al rispetto della previsione di cui all'art. 1, comma 513 della legge di stabilità per l'anno 2016 (art. 21, comma 6 del D.lgs. n. 50/2016) nelle ipotesi di acquisizione di beni e servizi informatici e di connettività. 	<p>(cfr. Linee Guida ANAC n. 4, par. 5.2 e 4.1.2)</p>
9	<p>Indicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dell'importo massimo stimato dell'affidamento, in osservanza dei criteri fissati dall'art. 35 del D.lgs. n. 50/2016; • della eventuale suddivisione in lotti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 51 del D.lgs. n. 50/2016, • della relativa copertura finanziaria. 	<p>(cfr. Linee Guida ANAC n. 4,– par. 5.2 e 4.1.2)</p> <p>In particolare, al fine di evitare l'artificioso frazionamento dell'appalto, si richiama l'attenzione sulla corretta definizione del fabbisogno dell'Ente in relazione all'oggetto dell'appalto, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell'affidamento nel tempo (cfr. Linee guida ANAC– par. 2.1)</p>
10	<p>Indicazione della procedura che si intende seguire con sintetica indicazione delle ragioni, anche con espresso riferimento al rispetto delle previsioni di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - all'art. 26, comma 3 della L. n.488/99, ed all'art. 1, comma 449 della L. 	<p>(cfr. Linee Guida ANAC n. 4,– par. 5.2 e 4.1.2)</p> <p>Formule da inserire nell'atto a seconda del caso: - se non vi è alcuna convenzione Consip attiva: “dato atto che si procede autonomamente</p>

<p>n. 296/2006 (obbligo di ricorso alle convenzioni CONSIP);</p> <ul style="list-style-type: none"> - all'art. 1, comma 450 della L. n. 296/2006, (obbligo di ricorso al MEPA); - all'art. 1, comma 512 della L. n. 208/2015 (obbligo ricorso esclusivo al MEPA per acquisizione di beni e servizi informatici e di connettività) <p>I contratti stipulati in violazione dell' art. 26, comma 3 della L. n. 488/99 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto.</p> <p>(cfr. art. 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012, convertito con L. n. 135/2012)</p> <p>Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'art. 26 della L. n. 488/99 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'art. 1, comma 455, della L. n. 296/2006, possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione".</p> <p>(cfr. art. 1, comma 3, del D.L. n. 95/2012, convertito con L. n. 135/2012)</p>	<p><i>in quanto al momento dell'indizione della procedura di approvvigionamento non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26 c. 1 della L. n. 488/99, né accordi quadro aventi ad oggetto ben/servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura</i>";</p> <p>-in caso di motivata urgenza, ai sensi dell'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 66/2014, come modificato dall'art. 1, comma 421 della Legge di Bilancio per il 2017:</p> <p><i>“dato atto che si procede allo svolgimento di autonoma procedura di acquisto diretta alla stipula di un contratto avente durata e misura strettamente necessaria, per motivi di urgenza derivanti da....(indicazione delle ragioni dell'urgenza), con espressa clausola risolutiva nel caso della disponibilità della detta convenzione”</i></p> <p>- oppure se è attiva una convenzione Consip ma non si intende utilizzarla e si procede all' acquisto autonomo:</p> <p><i>“dato atto che il presente affidamento è effettuato nel rispetto dell'obbligo previsto dal comma 3 dell'articolo 26 della L. n. 488/99 e successive modificazioni, in quanto il/i benefici (oppure, il/i servizio/i) è (sono) acquisito/i a condizioni prezzo – qualità più vantaggiosi di quelle di cui alla convenzione Consip “...” sottoscritta in data, che ha ad oggetto prodotti (o servizi) comparabili con quello/i di cui alla presente determinazione oppure, a condizioni prezzo – qualità non superiori a quelle di cui alla convenzione Consip “...” sottoscritta in data, che ha ad oggetto prodotto/i (o servizio/i) comparabile/i con quello/i di cui alla presente determinazione)”</i>;</p> <p>- se non sono attivi bandi per la categoria merceologica oggetto dell'appalto sul MEPA:</p> <p><i>“dare atto che non sono attivi bandi per la categoria merceologica oggetto dell'appalto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione”</i>.</p> <p>In quest'ultimo caso si evidenzia che</p>
--	--

		<p>qualora la tipologia di bene / servizio sia prevista nel Capitolato Tecnico di uno dei Bandi del Mercato Elettronico ma non ci sono a catalogo offerte relative da parte dei fornitori, occorre previamente verificare la disponibilità del bene da acquisire attraverso la RDO ai fornitori abilitati al bando. Qualora i fornitori invitati non presentino offerta, si potrà espletare un'autonoma procedura di gara.</p> <p>In caso di adesione al MEPA indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il bando; - la categoria merceologica; - il CPV.
11	<p>Indicazione delle modalità di preventiva consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • indagini di mercato, oppure • elenchi di operatori economici, <p>nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate.</p> <p>(cfr. art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020)</p> <p>In proposito si rammenta il rispetto dell'obbligo di segretezza dell'elenco degli operatori economici invitati, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016</p>	<p>(cfr. Linee Guida ANAC n. 4,- par. 5, 5.2 e 4.1.2)</p> <p>Il numero degli operatori da consultare deve essere comunque proporzionato all'importo ed alla rilevanza del contratto (cfr. Linee Guida ANAC n. 4, 5.2.1)</p> <p>I criteri di selezione degli operatori da consultare devono essere <i>“oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e nel rispetto dei principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza”</i> (cfr. Linee Guida ANAC n. 4,- par. 5.2.1)</p> <p>Per le modalità di svolgimento delle indagini di mercato confronta Linee Guida ANAC n. 4,- par. 5.1.3 e ss.)</p> <p>Per quanto inerisce il rispetto del principio di rotazione confronta Linee guida ANAC n. 4 – par. 3.6-3.7).</p> <p>In particolare <i>“Il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti si applica alle procedure rientranti nel medesimo settore merceologico, e settore di servizi di quelle precedenti, nelle quali la stazione appaltante opera limitazioni al numero di operatori economici selezionati”</i>.</p> <p>Pertanto, l'affidamento o il reinvito al contraente uscente hanno carattere eccezionale e richiedono un onere motivazionale più stringente.</p> <p>Parimenti l'affidamento diretto o il reinvito all'operatore economico invitato in</p>

		<p>occasione del precedente affidamento, e non affidatario, deve essere motivato.</p> <p><i>“La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione”</i></p> <p>L’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente, salvo che la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell’autorità Giudiziaria, deve avvenire entro il termine di quattro mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento.</p> <p>Il mancato rispetto del suddetto termine può essere valutato ai fini della responsabilità del Rup per danno erariale.</p> <p>(cfr.art. 1, comma 1, del D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020)</p>
12	<p>Indicazione del criterio di aggiudicazione da scegliere, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, tra:</p> <p>-il criterio del minor prezzo.</p> <p>In tal caso si procedere all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del D.Lgs. n. 50/2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.</p> <p>(cfr. art. 1, comma 3 del D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020).</p> <p>-il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Tale criterio è obbligatorio</p>	<p>(cfr. Linee Guida ANAC n. 4, par. 5.2.6)</p>

	<p>nelle ipotesi di cui all'art. 95, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016.</p> <p>Vanno indicati gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione.</p> <p>Inserire il riferimento anche alla successiva nomina della Commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e, nelle more della costituzione dell'apposito Albo da parte dell'ANAC, delle linee guida interne sopra menzionate.</p>	
13	<p>Assolvimento contributo ANAC, ai sensi dell'art. 1, comma 65, della L. n. 266/2005.</p>	<p>A decorrere dal 1° gennaio 2021 tutti gli operatori economici e le stazioni appaltanti sono nuovamente tenuti al versamento dei contributi dovuti all'Autorità per tutte le procedure di scelta del contraente, secondo le modalità previste dalla delibera di autofinanziamento dell'Autorità attualmente in vigore (delibera Anac 18/12/2019, n. 1197). Sono scaduti, infatti, i termini di sospensione previsti dall'art. 65 del D.L. n. 34/2020</p>
14	<p>Dispositivo:</p> <p>-indizione della procedura negoziata per l'affidamento di servizi/forniture, servizi di ingegneria, architettura e attività di progettazione, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n.76/2020, convertito con L. n. 120/2020;</p> <p>-indicazione importo posto a base di gara (al netto dell'iva e/o oneri di sicurezza e/o eventuali altri oneri da scorporare dalla base d'asta);</p> <p>-indicazione del criterio di aggiudicazione prescelto;</p> <p>- indicazione dei criteri che saranno utilizzati per la consultazione degli operatori economici (indagine di mercato o consultazione elenco operatori economici);</p> <p>-approvazione degli atti di gara (da allegare quali parti integranti e sostanziali del provvedimento):</p> <ul style="list-style-type: none"> • avviso pubblico per avvio indagine di mercato; • lettera invito (deve contenere tutti gli 	<p>Si rammenta che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie, devono avvenire nel rispetto dei principi di cui ai seguenti articoli del D.Lgs. n. 50/2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 30, comma 1; - art. 34 (la documentazione di gara deve prevedere i criteri di sostenibilità energetica ed ambientale minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed eventuali aggiornamenti (cfr. art. 34 del D.Lgs. n. 50/2016; Linee Guida ANAC n. 4 – par. 3.2); - art. 42 (devono essere adottate adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse, sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate (cfr. art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016; Linee guida ANAC n. 4 – par. 3.2); - art. 50 (gli avvisi e gli inviti devono prevedere specifiche clausole sociali

	<p>elementi che consentono alle imprese di formulare un' offerta informata e, dunque, seria - cfr. Linee guida ANAC n. 4 – par. 6.2., 5.2.6);</p> <ul style="list-style-type: none"> • disciplinare di gara; • capitolato speciale d'appalto; • schema di contratto <ul style="list-style-type: none"> - indicazione delle principali condizioni contrattuali - durata dell'affidamento; - indicazione della forma del contratto (ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, comma 14 del D.lgs. n. 50/2016) 	<p>volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato.</p> <p>Nell'ipotesi in cui ricorrano particolari esigenze che giustificano, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, la richiesta delle garanzie provvisorie di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, è necessario che le stesse vengano indicate nell'avviso di indizione di gara o in altro atto equivalente.</p> <p>Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93. (cfr. art. 1, comma 4, del D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020).</p> <p>Le stazioni appaltanti possono prevedere, a pena di esclusione dalla procedura, l'obbligo per l'operatore economico di procedere alla visita dei luoghi, nonché alla consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati ai sensi e per gli effetti dell'art. 79, comma 2 del D.Lg. n. 50/2016, esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell'appalto da affidare. (cfr. art. 8, comma 1, lettera b) del D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020)</p> <p>Nel contratto dovrà essere inserita:</p> <ul style="list-style-type: none"> -espressa clausola di estensione del rispetto degli obblighi di condotta, per quanto compatibili, - previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione; -indicazione espressa del rispetto degli obblighi sulla tracciabilità ai sensi della L. n. 136/2010; -riferimento agli obblighi e clausole derivanti dal Protocollo di legalità (nei casi in cui debba essere applicato). <p>Al contratto deve essere, altresì, allegata</p>
--	--	--

		apposita dichiarazione del Dirigente che stipula l'atto con la quale viene attestata, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e ss. del D.P.R. n. 445/2000, il rispetto delle disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 26 della L. n. 488/1999.
15	Assunzione dell'O.G.S.	
16	Riferimento all'evidenza dell'avvio della procedura negoziata tramite pubblicazione di un avviso nel sito internet istituzionale.	Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020, <i>“Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento... contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati”</i>
17	Indicazione del responsabile del procedimento	
18	Riferimento all'assolvimento degli obblighi di pubblicità all'albo pretorio on line e a quelli di trasparenza amministrativa e di prevenzione della corruzione (artt. 23 e 37 del D.lgs. n. 33/2013, art. 29 del D.lgs. n. 50/2016 e art. 1, comma 32 L. n. 190/2012)	Riportare la seguente dicitura: <i>“dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata all'albo pretorio on line, sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi degli articoli 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013, nonché sul sito “Servizio Contratti Pubblici” del M.I.T., ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. n. 50/2016”.</i>
20	Indicazione del firmatario dell'atto	
21	Acquisizione del visto di regolarità contabile	

**DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A
PROFESSIONISTI ESTERNI
ai sensi dell'art. 7, comma 6 e ss. del D.Lgs. n. 165/2001**

	ELEMENTI	NOTE
1	Intestazione: Ente e autorità che emana il provvedimento e tipo di provvedimento	
2	Oggetto: indica in sintesi il contenuto del provvedimento e la famiglia di appartenenza	
3	Indicazione decreto di conferimento dell'incarico dirigenziale ricoperto	
4	Riferimento all'assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interessi di tutti i firmatari dell'atto, con riferimento alle prescrizioni del codice di comportamento e della legge anticorruzione.	
5	<p>Riferimenti di diritto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. (art. 192, etc.); • D.lgs. n. 118/2011, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e ss.mm.ii; • D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii (art. 7, co. 6 ss.) • L. n. 244/2007, art. 3, commi 54, 55, 56, 57, 76, 77, recanti disposizioni varie in materia di incarichi esterni; • Regolamento dell'Ente in materia di conferimento di incarichi esterni • Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e Trasparenza dell'Ente (P.T.P.C.T.) • altre eventuali normative specifiche relative al tipo di incarico da conferire. 	<p>Si rammenta che l'affidamento di incarichi effettuato in violazione delle disposizioni regolamentari interne costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale (cfr. art. 3, comma 56 della L. n. 244/2007)</p>
6	Indicazione estremi documenti programmatori dell'Ente:	

	<ul style="list-style-type: none"> - deliberazione di approvazione del DUP, del Bilancio di Previsione (o indicazione eventuale sussistenza regime esercizio provvisorio); - Programma in materia di incarichi esterni ai sensi dell'art. 3, comma 55, della L. n. 244/2007; - deliberazione di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 	
7	Motivazione: indicazione dell'interesse pubblico da perseguire con l'affidamento dell'incarico	Devono essere indicate le ragioni di fatto e di diritto che determinano l'adozione del provvedimento.
8	<p>Espressa indicazione della sussistenza di tutti i presupposti legittimanti il ricorso agli incarichi esterni, come previsti dall'art. 7, comma 6 e ss. del D.Lgs. n. 165/2001:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) esatta indicazione della tipologia di incarico con riferimento alla prestazione d'opera professionale richiesta (studio, ricerca, consulenza, altri incarichi ad alto contenuto professionale); b) corrispondenza dell'oggetto della prestazione con le competenze istituzionali attribuite all'Ente, nonché con obiettivi e progetti specifici e determinati per la cui realizzazione è necessario l'apporto di specifiche professionalità; c) preliminare ricognizione, effettuata tramite l'Area del Personale, volta ad accertare l'inesistenza all'interno dell'Ente delle strutture e delle figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico, ovvero impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno. d) la prestazione deve essere di natura temporanea ed altamente qualificata (l'incarico deve essere motivata da una determinata <i>expertise</i> di carattere particolarmente qualificato disponibile solo sul mercato) <p>(cfr. a tal fine art. 2 del Regolamento interno, anche con riferimento ai casi in cui si può prescindere dal requisito della comprovata specializzazione universitaria).</p>	<p>In merito alla distinzione tra gli incarichi affidati ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e appalti di servizi disciplinati dal D.Lgs. n. 50/2016, si segnala la recente deliberazione n. 241 del 16/11/2021, della Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna, con cui sono state approvate le linee guida per l'affidamento di incarichi esterni.</p> <p>I magistrati contabili superano la distinzione tradizionale tra appalto e incarico fondata sulla riconduzione al primo modulo di attività rese grazie a una stabile organizzazione di mezzi e al secondo attività caratterizzate dalla produzione da parte di soggetti che non hanno assetto d'impresa, pur avendosi nell'uno e nell'altro caso la realizzazione di attività di natura intellettuale.</p> <p>L'interpretazione si fonda sull'evoluzione del quadro normativo in forza delle direttive in materia di appalti e della configurazione ampia del concetto di operatore economico rispetto a quello codicistico di prestatore di servizi.</p> <p>La Corte dei conti chiarisce che al fine di garantire l'attuazione dei principi della concorrenza tra operatori economici, di libera circolazione dei servizi ed il diritto di stabilimento, la nozione di contratto di appalto di servizi da</p>

considerarsi è più ampia di quella del codice civile, con la conseguenza che numerosi rapporti negoziali qualificati come contratti d'opera o di opera intellettuale devono considerarsi attratti, sotto il profilo delle modalità di affidamento, nella disciplina dei contratti pubblici di cui al Dlgs 50/2016.

In termini esemplificativi, i magistrati contabili evidenziano come ogni incarico affidato a un professionista debba essere tendenzialmente fatto rientrare nell'alveo della disciplina dei contratti pubblici quando l'esito finale delle prestazioni assuma, all'interno dei vari procedimenti amministrativi "funzione autonoma e stabile".

Con riguardo all'interpretazione di tale locuzione, la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di evidenziare che *"per servizi di natura intellettuale si devono intendere quelli che richiedono lo svolgimento di prestazioni professionali, svolte in via eminentemente personale, costituenti ideazione di soluzioni o elaborazione di pareri, prevalenti nel contesto della prestazione erogata rispetto alle attività materiali e all'organizzazione di mezzi e risorse; al contrario va esclusa la natura intellettuale del servizio avente ad oggetto l'esecuzione di attività ripetitive che non richiedono l'elaborazione di soluzioni personalizzate, diverse, caso per caso, per ciascun utente del servizio, ma l'esecuzione di meri compiti standardizzati"*.

(cfr. deliberazione n. 241/2021 della Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna)

Si rammenta, altresì, che il **comma 5-bis dell'art. 7 D.Lgs. 165/2001, introdotto dal D.Lgs n. 75/2017**, ha sancito il **divieto per le**

		<p>amministrazioni pubbliche “di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale [...]”.</p>
9	Indicazione espressa della durata e dell' oggetto dell'incarico	<p>Per quanto inerisce la durata dell'incarico, si rammenta che non è ammesso il rinnovo e l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico (cfr. art. 7, comma 6, lettera c), del D.Lgs. n. 165/200).</p> <p>Per quanto inerisce l'oggetto della prestazione, si fa presente che ai sensi dell'art. 1, comma 146, della L. n. 228/2012:</p> <p><i>“Le amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ... (omissis) ... possono conferire incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici. La violazione della disposizione di cui al presente comma è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti”.</i></p>
10	Indicazione del compenso , con esplicitazione dei	Potrebbe essere utile, ai fini della

	<p>criteri per la determinazione dello stesso e relativo parere di congruità rispetto all'utilità che può derivare all'amministrazione dall'esecuzione della prestazione oggetto dell'incarico (tenuto conto delle disponibilità di bilancio e del prezzo di mercato)</p>	<p>determinazione della congruità del compenso rispetto alla prestazione richiesta, effettuare una previa ricognizione presso associazioni di categoria, ordini professionali, altre amministrazioni ed altri soggetti.</p>
11	<p>Espressa indicazione della circostanza che l'incarico da conferire è previsto all'interno del programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, previsto dall'art. 3, comma 55, della L. n. 244/2007 e rispetta i limiti di spesa fissati dagli strumenti di programmazione finanziaria.</p>	<p>Secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 55 della L. n. 244/2007, come modificato dall'art. 46, comma 2, del D.L. n. 112/2008 <i>“Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”.</i></p> <p>Si fa presente che il limite di spesa per studi e incarichi di consulenza previsto dall'art. 6, comma 7, del D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2021, è stato abrogato a decorrere dal 2020 dall'art. 57, comma 2, del D.L. n. 124/2019, convertito in L. n. 157/2019.</p>
12	<p>Indicazione dei criteri e delle modalità di scelta del professionista esterno, da effettuare tramite <u>procedura selettiva adeguatamente pubblicizzata.</u></p> <p>Riferimento al regolamento interno dell'Ente</p>	

13	Attestazione che l'incarico non comporterà alcun vincolo di subordinazione, né in alcun modo inserimento nella struttura organizzativa dell'Ente	
14	Dispositivo:	
	Indizione della selezione per l'individuazione del soggetto cui affidare l'incarico, con approvazione dell'avviso pubblico/lettera d'invito (da allegare alla determinazione), ai sensi del Regolamento interno in materia di incarichi esterni, che deve recare	Con riferimento alla necessità che nell'avviso vengano espressamente indicati i criteri selettivi , si richiama quanto previsto dalla Corte dei Conti,

	<p>i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, prestazione e modalità di espletamento; • i requisiti richiesti per il conferimento dell'incarico (titoli di studio, competenze professionali, esperienze); • il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico; • la durata; • il compenso previsto; • i criteri di valutazione dei titoli, dei requisiti professionali e delle esperienze indicati nelle domande di partecipazione alla selezione, i punteggi disponibili per ogni titolo e le modalità della comparazione dei candidati • il termine e la modalità di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione; • l'indicazione della struttura di riferimento, del dirigente responsabile e del responsabile del procedimento; • lo schema di disciplinare di incarico da sottoscrivere. • le forme di pubblicità dell'avviso (pubblicazione per almeno quindici giorni consecutivi all'Albo pretorio on line e sul sito web dell'Ente, fatte salve ulteriori forme di pubblicità che il Dirigente ritenga utile anche tenuto conto dell'oggetto e/o della natura dell'incarico da conferire) 	<p>Sezione Regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 24/2019, secondo cui <i>“risulta principio generale quello per cui in presenza di procedure selettive condotte dalla P.A., al fine preminente di evitare abusi o violazioni della par condicio e del principio di imparzialità, tutte le condizioni o criteri di scelta siano predeterminati dalla Amministrazione ed in particolare siano resi noti i suddetti criteri al momento della pubblicazione degli avvisi, bandi o atti equipollenti costituenti lex specialis della procedura comparativa. È infatti evidente che sussiste una primaria esigenza di garantire una valutazione delle offerte il più possibile ancorata a criteri e parametri predeterminati, univoci ed obiettivi nel rispetto del principio di par condicio tra gli aspiranti ed a garanzia dell'imparzialità dell'azione amministrativa. È infatti evidente che al dovere ed all'interesse della gestione della procedura secondo criteri di oggettività corrisponda un interesse dei concorrenti a conoscere preventivamente i criteri di comparazione, anche al fine di formulare la domanda nella consapevolezza degli elementi obiettivamente rilevanti”</i>.</p>
16	<p>Esplicitazione dei criteri per la determinazione del compenso e relativo parere di congruità rispetto all'utilità che può derivare all'amministrazione dall'esecuzione della prestazione oggetto dell'incarico, con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • esplicita indicazione dell'esercizio finanziario in cui la spesa diverrà esigibile; • assunzione della relativa obbligazione giuridica della spesa (O.G.S.) con indicazione degli estremi di natura contabile (capitolo di spesa, articolo, <u>obiettivo</u> e annualità del bilancio sulla quale imputare la spesa) 	<p>Nel caso di specie la spesa è esigibile – e, pertanto, da imputarsi – nell'esercizio finanziario in cui risulta adempiuta completamente la prestazione da cui scaturisce l'obbligazione (cfr. principio contabile cont. finanziaria potenziata)</p>
17	Approvazione dello schema di disciplinare di incarico	

	<p>(da allegare alla determinazione e all'avviso/lettera d'invito) da cui devono risultare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico; • la durata; • le modalità di espletamento dell'incarico e di verifica delle prestazioni professionali rese; • l'espressa indicazione della circostanza che l'incarico non comporta per nessun aspetto alcun vincolo di subordinazione, né in alcun modo inserimento nella struttura organizzativa dell'Ente • gli obblighi per l'incaricato e per l'Amministrazione; • l'espressa previsione del diritto dell'Ente di utilizzare in modo pieno ed esclusivo gli elaborati, lo studio, i pareri o quanto altro sia frutto dell'incarico conferito; • il compenso, con indicazione delle modalità di pagamento; • la previsione di eventuali clausole penali, con indicazione delle relative modalità di applicazione; • la previsione della facoltà di recesso delle parti; • l'obbligo del rispetto da parte dell'incaricato del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente; • espressa previsione che l'efficacia del contratto di incarico è subordinata all'adempimento degli obblighi di cui all'art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013. 	
18	<p>Riferimento all'acquisizione della preventiva valutazione del Collegio dei Revisori dei Conti sull'atto di affidamento dell'incarico di cui all'art. 1, comma 42 della L. n. 311/2004</p>	<p>L'art. 1, comma 42, della L. n. 311/2004, prevede che <i>“L'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione, deve essere adeguatamente motivato con specifico riferimento all'assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'ente in grado di assicurare i medesimi servizi, ad esclusione degli incarichi conferiti ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. In ogni caso l'atto di affidamento di incarichi e consulenze di cui al primo periodo deve essere corredato della valutazione dell'organo di revisione</i></p>

		<i>economico-finanziaria dell'ente locale e deve essere trasmesso alla Corte dei conti. L'affidamento di incarichi in difformità dalle previsioni di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano agli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti”.</i>
19	Espressa indicazione circa la successiva trasmissione dell'atto di conferimento dell'incarico alla Sezione Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 1, comma 173 della L. 266/2005	<p>Obbligo da assolvere se l'incarico ha un importo superiore ad € 5.000</p> <p>Al riguardo si veda Corte dei Conti, Delibera n. 4/AUT/2006, “Linee guida per l'attuazione dell'art. 1, comma 173 della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006) nei confronti delle Regioni e degli enti locali”.</p> <p>Nella menzionata deliberazione la Corte dei Conti precisa che “la trasmissione riguarda i provvedimenti d'impegno”</p>
20	Indicazione del responsabile del procedimento	
21	Indicazione del firmatario dell'atto	
22	Acquisizione del visto di regolarità contabile	

**DETERMINAZIONE DI CONFERIMENTO DI INCARICHI A
PROFESSIONISTI ESTERNI
ai sensi dell'art. 7, comma 6 e ss. del D.Lgs. n. 165/2001**

	ELEMENTI	NOTE
1	Intestazione: Ente e autorità che emana il provvedimento e tipo di provvedimento	
2	Oggetto: indica in sintesi il contenuto del provvedimento e la famiglia di appartenenza	
3	Indicazione decreto di conferimento dell'incarico dirigenziale ricoperto	
4	Riferimento all'assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interessi di tutti i firmatari dell'atto, con riferimento alle prescrizioni del codice di comportamento e della legge anticorruzione.	
5	<p>Riferimenti di diritto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. (art. 192, etc.); • D.lgs. n. 118/2011, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e ss.mm.ii; • D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii (art. 7, co. 6 ss.) • L. n. 244/2007, art. 3, commi 54, 55, 56, 57, 76, 77, recanti disposizioni varie in materia di incarichi esterni; • Regolamento dell'Ente in materia di conferimento di incarichi esterni • Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e Trasparenza dell'Ente (P.T.P.C.T.) • altre eventuali normative specifiche relative al tipo di incarico 	<p>Si rammenta che l'affidamento di incarichi effettuato in violazione delle disposizioni regolamentari interne costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale (cfr. art. 3, comma 56 della L. n. 244/2007)</p>

6	<p>Indicazione estremi deliberazione di approvazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DUP, - Bilancio di Previsione, o indicazione eventuale sussistenza regime esercizio provvisorio; - Piano esecutivo di Gestione; - Programma in materia di incarichi esterni approvato dal Consiglio metropolitano ai sensi dell'art. 3, comma 55, della L. n. 244/2007 	
7	<p>Motivazione: indicazione dell'interesse pubblico da perseguire con l'affidamento dell'incarico</p>	
8	<p>Richiamo alla determinazione a contrarre, nella quale viene dato atto della sussistenza di tutti i presupposti per il legittimo conferimento dell'incarico esterno</p>	<p>cfr. check list relativa alla <i>“Determinazione a contrarre per il conferimento di incarichi a soggetti esterni, ai sensi dell'art. 7, comma 6 e ss. del D.Lgs. n. 165/2001”</i></p>
9	<p>Indicazione della procedura espletata per il conferimento dell'incarico e dell'esito della valutazione, dando espressamente atto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • avvenuta pubblicazione dell'avviso pubblico per la selezione del soggetto cui conferire l'incarico; • domande pervenute; • determinazione con cui è stata nominata la Commissione per la selezione dei candidati, ai sensi del Regolamento in materia di incarichi esterni; • modalità di espletamento della selezione sulla base dei criteri stabiliti nell'avviso pubblico/lettera di invito e nella relativa determinazione a contrarre; • esiti della selezione come risultante da apposito verbale della Commissione; • graduatoria finale che reca i nominativi dei candidati risultati idonei e il punteggio complessivamente ottenuto. 	
10	<p>Espresso riferimento all'osservanza della specifica misura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (P.T.P.C.T.) dell'Ente prevista in materia di conferimento di incarichi a soggetti esterni.</p>	<p>La misura 3.8 del P.T.P.C.T. <i>“Verifiche in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi”</i>, prevede che verifica sistematica e tempestiva, sotto la</p>

	<p>A tal fine nell'atto deve essere attestato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il rispetto delle norme che disciplinano il conferimento degli incarichi e la correttezza della procedura; • l'insussistenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità nei confronti del soggetto incaricato. 	<p>responsabilità, cura ed istruttoria del Dirigente proponente in ordine alle dichiarazioni rese sull'insussistenza di cause di inconfiribilità ed incompatibilità ex D.Lgs. 39/2013.</p> <p>In occasione del conferimento di incarichi, gli uffici preposti:</p> <ul style="list-style-type: none"> -curano l'acquisizione di <u>dichiarazioni</u> che contengano l'elencazione di tutti gli incarichi ricoperti dal soggetto che si vuole nominare, delle eventuali condanne da questo subite per i reati commessi contro la P.A., oltre all'attestazione dell'assenza di situazioni di conflitto di interessi anche potenziale (cfr. Linee guida ANAC di cui alla delibera n.833 del 3 agosto 2016 e PNA 2019); -provvedono ad attivare tempestivamente <u>verifiche d'ufficio</u>, con riferimento alla sussistenza dei requisiti morali e ogni eventuale ulteriore indagine ritenuta utile (ad es. verifica camerale al fine di accertare eventuali altre cariche e/o partecipazioni societarie). <p>In particolare, prima della formalizzazione dell'incarico con la sottoscrizione del contratto, dovrà essere acquisita la seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> -dichiarazione su insussistenza di carichi pendenti e di condanne per reati contro la P.A.; -dichiarazione da parte del soggetto selezionato per il conferimento dell'incarico, sulla inesistenza di cause di inconfiribilità, incompatibilità o di conflitto di interessi rispetto all'incarico da assumere;
--	---	---

		<p>-autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, nelle ipotesi di conferimento di incarico a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche</p>
11	<p>Riferimento all'avvenuta acquisizione della preventiva valutazione del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 1, comma 42 della L. n. 311/2004.</p>	<p>L'art. 1, comma 42, della L. n. 311/2004, prevede che <i>“L'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione, deve essere adeguatamente motivato con specifico riferimento all'assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'ente in grado di assicurare i medesimi servizi, ad esclusione degli incarichi conferiti ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. In ogni caso l'atto di</i></p>

		<p><i>affidamento di incarichi e consulenze di cui al primo periodo deve essere corredato della valutazione dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente locale e deve essere trasmesso alla Corte dei conti. L'affidamento di incarichi in difformità dalle previsioni di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano agli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti”.</i></p>
12	Dispositivo:	
	<p>Approvazione delle risultanze della procedura comparativa per la selezione del soggetto cui conferire l'incarico, sulla scorta del verbale della Commissione dalla quale risulta la graduatoria finale indicante i nominativi dei candidati risultati idonei e il punteggio complessivamente ottenuto.</p> <p>Si rammenta che ai sensi dell'art. 4, comma 11, del Regolamento interno, è possibile conferire incarichi in via diretta, ossia senza procedura comparativa, soltanto nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - attività comportanti prestazioni specialistiche incomparabili quanto alla natura della prestazione richiesta, che si caratterizza per la sua unicità sotto il profilo oggettivo; - procedura comparativa andata deserta, a condizione che non siano modificate le condizioni dell'iniziale proposta di incarico 	<p>Ai sensi dell'art. 4, comma 6, del Regolamento in materia di conferimento di incarichi esterni la graduatoria è pubblicata sul sito internet istituzionale e all'albo pretorio on line per almeno 15 giorni consecutivi.</p> <p>Con riguardo alla pubblicità della graduatoria finale si rammenta che devono essere diffusi i soli dati pertinenti e non eccedenti riferiti agli interessati, per cui non possono formare oggetto di pubblicazione dati concernenti i recapiti degli interessati (si pensi alle utenze di telefonia fissa o mobile, l'indirizzo di residenza o di posta elettronica, il codice fiscale) (cfr. Linee guida Garante Privacy n. 243 del 15/05/2014 in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di</p>

		pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici).
13	Affidamento dell'incarico al soggetto individuato a seguito della procedura comparativa espletata, con espressa indicazione di: <ul style="list-style-type: none"> - oggetto dell'incarico; - durata; - compenso da attribuire; - regime fiscale cui è sottoposto il professionista incaricato, con eventuale assunzione della relativa prenotazione di spesa in caso di ulteriori oneri fiscali (ad es. IRAP nel caso in cui l'incarico sia affidato ad un dipendente pubblico), con indicazione degli estremi di natura contabile (capitolo di spesa, articolo, <u>obiettivo</u> e annualità del bilancio sulla quale imputare la spesa) 	
14	Espressa indicazione della circostanza che la il contratto di conferimento dell'incarico verrà sottoscritto solo a seguito dell'acquisizione della documentazione indicata al punto 10 della presente check list.	A seguito della sottoscrizione del contratto (il cui schema è stato approvato con la determinazione a contrarre) verrà adottata apposita determinazione con cui verrà assunto il relativo impegno di spesa.
15	Espressa indicazione circa la successiva trasmissione dell'atto di conferimento dell'incarico alla Sezione Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 1, c. 173 della L. 266/2005	<p>Obbligo da assolvere se l'incarico ha un importo superiore ad € 5.000</p> <p>Al riguardo si veda Corte dei Conti, Delibera n. 4/AUT/2006, "<i>Linee guida per l'attuazione dell'art. 1, comma 173 della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006) nei confronti delle Regioni e degli enti locali</i>".</p> <p>Nella menzionata deliberazione la Corte dei Conti precisa che "<i>la trasmissione riguarda i provvedimenti d'impegno</i>".</p>
16	Espressa indicazione circa l'adempimento degli obblighi di pubblicità previsti dall'art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'obbligo di comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica - dei relativi dati ai sensi dell'art. 53,	L'art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013, in particolare, prevede che sul sito web istituzionale dell'Ente, nella sottosezione " <i>Consulenti e collaboratori</i> " della sezione " <i>Amministrazione trasparente</i> ",

	<p>comma 14, secondo periodo del D.Lgs. n. 165/2001.</p>	<p>devono essere pubblicate le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato; - il curriculum vitae (avendo cura, nel rispetto della normativa sulla privacy, di oscurare le informazioni non direttamente connesse all'attività professionale, come ad esempio la data di nascita, la residenza privata, la casella mail e il numero di telefono privato del professionista); - i compensi comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato. <p>Tali dati vanno pubblicati entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e fino ai tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.</p> <p>Si rammenta che la pubblicità delle suddette informazioni sul sito istituzionale dell'Ente e la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica- dei relativi dati ai sensi dell'art. 53, comma 14, secondo periodo del D.Lgs. n. 165/2001, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi (cfr. art. 15, comma 2, del D.lgs. n. 33/2013).</p> <p>In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2 dell'art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che</p>
--	--	---

		l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 104/2010 (cfr. art. 15, comma 3 del D.Lgs. n. 165/2001)
17	Indicazione del firmatario dell'atto	
18	Acquisizione del visto di regolarità contabile (eventuale)	Il visto di regolarità contabile potrebbe essere richiesto nelle ipotesi in cui, a seguito dell'individuazione del professionista cui conferire l'incarico e del conseguente regime fiscale cui lo stesso è sottoposto, si renda necessario assumere una O.G.S. per ulteriori oneri fiscali (ad es. IRAP nel caso in cui l'incarico sia affidato ad un dipendente pubblico), non precedentemente previsti.

**DETERMINAZIONE A CONTRARRE
PER AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
DI LAVORI**

- di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;
- di importo pari o superiore a 1 milione di euro fino alla soglia comunitaria.

Art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020 come modificato dall'art. 51, comma 1 del D.L. n. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021

(si applica alla determinazione a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente adottato entro il 30 giugno 2023)

	ELEMENTI	NOTE
1	Intestazione: Ente e autorità che emana il provvedimento e tipo di provvedimento	
2	Oggetto Indica in sintesi il contenuto del provvedimento e la famiglia di appartenenza. Indicazione del CIG o dell'eventuale CUP	L'oggetto dovrà recare la seguente dicitura: <i>“Determinazione a contrarre per l'affidamento di lavori....., mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020. Importo a base di gara.....CIG ”</i>
3	Indicazione decreto di conferimento dell'incarico dirigenziale ricoperto	
4	Riferimento all'assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interessi di tutti i firmatari dell'atto, con riferimento alle prescrizioni del codice di comportamento e della legge anticorruzione.	
5	Riferimenti di diritto: - D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. (art. 192); -D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito con L. n. 108/2021: art. 1, comma 2, lettera b), commi 3 e 4; - D.lgs. 50/2016: artt. 32 e art. 37, comma 2; art. 63 del D.lgs. n. 50/2016; - Regolamento di contabilità; - Protocollo di legalità (ove previsto)	

6	Indicazione estremi deliberazione di approvazione di: - DUP; - Bilancio di Previsione, o indicazione eventuale sussistenza regime esercizio provvisorio; - Piano Esecutivo di Gestione	
7	Motivazione in merito alla natura e alle finalità pubbliche del lavoro/opera che si intende realizzare	Indicazione relativa all' interesse pubblico che si intende soddisfare con la realizzazione del lavoro oggetto dell'affidamento. (cfr. Linee Guida ANAC n. 4, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019– par. 5.2. e 4.1.2)
8	Indicazione delle caratteristiche delle opere la cui realizzazione si intende affidare. Richiamo a: • Piano Triennale delle Opere Pubbliche e relativi aggiornamenti annuali; • atti di approvazione delle varie fasi progettuali; • validazione del progetto • attestazione del Direttore lavori relativa alla cantierabilità dell'opera.	(cfr. Linee Guida ANAC n. 4, par. 5.2 e 4.1.2)
9	Indicazione: • dell'importo massimo stimato dell'affidamento, in osservanza dei criteri fissati dall'art. 35 del D.lgs. n. 50/2016; • della eventuale suddivisione in lotti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 51 del D.lgs. n. 50/2016, • della relativa copertura finanziaria.	(cfr. Linee Guida ANAC n. 4, punto 5.2 e 4.1.2) In particolare, al fine di evitare l'artificioso frazionamento dell'appalto, si richiama l'attenzione sulla corretta definizione del fabbisogno dell'Ente in relazione all'oggetto dell'appalto, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell'affidamento nel tempo (cfr. Linee Guida ANAC n. 4 – par. 21.1)
10	Indicazione della procedura che si intende seguire con sintetica indicazione delle ragioni	(cfr. Linee Guida ANAC n. 4, punto 5.2 e 4.1.2)
11	In caso di affidamento di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro ed inferiore ad 1 milione di euro, deve essere inserito il riferimento all'osservanza delle previsioni di cui all' art.	Formule da inserire nell'atto se non sono attivi bandi per lavori oggetto dell'affidamento in questione sul MEPA: <i>“dare atto che non sono attivi bandi per</i>

	<p>37, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 (“Le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all’art. 38...omissis... procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente”)</p>	<p>la categoria lavori oggetto dell’appalto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione”</p> <p>In caso di adesione al MEPA indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il bando; - la categoria merceologica; - il CPV.
12	<p>Indicazione delle modalità di preventiva consultazione, ove esistenti, di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - almeno cinque operatori economici nel caso di affidamento di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro; - almeno dieci operatori economici per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro fino alla soglia comunitaria; <p>nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.</p> <p>In proposito si rammenta il rispetto dell’obbligo di segretezza dell’elenco degli operatori economici invitati, ai sensi dell’art. 53 del D.lgs. n. 50/2016</p>	<p>(cfr. Linee Guida ANAC n. 4, punto 5, 5.2 e 4.1.2)</p> <p>Il numero degli operatori da invitare deve essere comunque proporzionato all’importo e alla rilevanza del contratto (cfr. Linee Guida ANAC n. 4, par. 6.2, 5.2.1).</p> <p>I criteri di individuazione degli operatori da consultare devono essere “oggettivi, coerenti con l’oggetto e la finalità dell’affidamento e nel rispetto dei principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza” (cfr. Linee Guida ANAC n. 4,– par. 6.2, 5.2.1)</p> <p>Per le modalità di svolgimento delle indagini di mercato può essere utile confrontare le Linee Guida ANAC n. 4,– par. 6.2, 5.1.3 e ss.)</p> <p>Per quanto inerisce il rispetto del principio di rotazione confronta Linee guida ANAC n. 4 – par. 3.6-3.7).</p> <p>In particolare “<i>Il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti si applica alle procedure rientranti nel medesimo settore merceologico, e settore di servizi di quelle precedenti, nelle quali la stazione appaltante opera limitazioni al numero di operatori economici selezionati</i>”.</p> <p>Pertanto, l’affidamento o il reinvito al contraente uscente hanno carattere eccezionale e richiedono un onere motivazionale più stringente.</p> <p>Parimenti l’affidamento diretto o il reinvito all’operatore economico invitato in occasione del precedente affidamento, e non affidatario, deve essere motivato.</p>

		<p><i>“La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione”</i></p>
13	<p>Indicazione del criterio di aggiudicazione da scegliere, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il criterio del minor prezzo. In tal caso si procedere all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del D.Lgs. n. 50/2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque (cfr. art. 1, comma 3 del D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020). • criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Tale criterio è obbligatorio nelle ipotesi di cui all'art. 95, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016. Vanno indicati gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione. Inserire il riferimento anche alla successiva nomina della Commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 77 del D.lgs. n. 50/2016 e, nelle more della costituzione dell'apposito Albo da parte dell'ANAC, delle linee guida interne sopra menzionate. 	<p>(cfr. Linee Guida ANAC n. 4, par. 6.2, 5.2.6)</p>
14	<p>Assolvimento obbligo pagamento contributo all'ANAC ai sensi dell'art. 1, comma 65, della L. n. 266/2005.</p>	<p>A decorrere dal 1° gennaio 2021 tutti gli operatori economici e le stazioni appaltanti sono nuovamente tenuti al</p>

		<p>versamento dei contributi dovuti all’Autorità per tutte le procedure di scelta del contraente, secondo le modalità previste dalla delibera di autofinanziamento dell’Autorità attualmente in vigore (delibera Anac 18/12/2019, n. 1197). Sono scaduti, infatti, i termini di sospensione previsti dall’art. 65 del D.L. n. 34/2020</p>
15	Dispositivo:	
	<p>-indizione della procedura negoziata per l’affidamento lavori ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n.76/2020, convertito con L. n. 120/2020;</p> <p>-indicazione importo posto a base di gara (al netto dell’iva e/o oneri di sicurezza e/o eventuali altri oneri da scorporare dalla base d’asta);</p> <p>-indicazione del criterio di aggiudicazione scelto;</p> <p>-indicazione dei criteri utilizzati per la individuazione degli operatori economici da consultare;</p> <p>-approvazione degli atti di gara, da allegare quali parti integranti e sostanziali del provvedimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • avviso di indizione procedura negoziata; • lettera invito (deve contenere tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un’ offerta informata e, dunque, seria - cfr. Linee guida ANAC n. 4 – par. 6.2., 5.2.6); • disciplinare di gara; • capitolato speciale d’appalto; • schema di contratto, <ul style="list-style-type: none"> - indicazione delle principali condizioni contrattuali - indicazione durata dell’affidamento; - indicazione della forma del contratto (ai sensi di quanto previsto dall’art. 32, comma 14 del D.lgs. n. 50/2016) 	<p>Si rammenta che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie, devono avvenire nel rispetto dei principi di cui ai seguenti articoli del D.Lgs. n. 50/2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 30, comma 1; - art. 34 (la documentazione di gara deve prevedere i criteri di sostenibilità energetica ed ambientale minimi adottati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ed eventuali aggiornamenti (cfr. art. 34 del D.lgs. n. 50/2016; Linee Guida ANAC n. 4 – par. 3.2); - art. 42 (devono essere adottate adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse, sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate (cfr. art. 42 del D.lgs. n. 50/2016; Linee guida ANAC n. 4 – par. 3.2); - art. 50 (gli avvisi e gli inviti devono prevedere specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato). <p>Nell’ipotesi in cui ricorrano particolari esigenze che giustificano, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, la richiesta delle garanzie provvisorie di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, è necessario che le stesse vengano</p>

		<p>indicate nell'avviso di indizione di gara o in altro atto equivalente.</p> <p>Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93. (cfr. art. 1, comma 4, del D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020).</p> <p>Le stazioni appaltanti possono prevedere, a pena di esclusione dalla procedura, l'obbligo per l'operatore economico di procedere alla visita dei luoghi, nonché alla consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati ai sensi e per gli effetti dell'art. 79, comma 2 del D.Lg. n. 50/2016, esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell'appalto da affidare (cfr. art. 8, comma 1, lettera b) del D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020)</p> <p>L'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente, salvo che la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità Giudiziaria, deve avvenire entro il termine di quattro mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento. Il mancato rispetto del suddetto termine può essere valutato ai fini della responsabilità del Rup per danno erariale. (cfr. art. 1, comma 1, del D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020)</p> <p>Nel contratto dovrà essere inserita:</p> <ul style="list-style-type: none"> -espressa clausola di estensione del rispetto degli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione; -indicazione espressa del rispetto degli obblighi sulla tracciabilità ai sensi
--	--	---

		della L. n. 136/2010; -riferimento agli obblighi e clausole derivanti dal Protocollo di legalità (nei casi in cui debba essere applicato).
16	Assunzione dell'O.G.S	
17	Riferimento all'evidenza dell'avvio della procedura negoziata tramite pubblicazione di un avviso nel sito internet istituzionale	Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020, <i>“Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento... contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati”</i>
19	Indicazione del responsabile del procedimento	
20	Riferimento all'assolvimento degli obblighi di pubblicità all'albo pretorio on line e a quelli di trasparenza amministrativa e di prevenzione della corruzione (artt. 29 del Codice dei Contratti, art. 23 e 37 del D.lgs. n. 33/2013, art. 1, comma 32 L. n. 190/2012)	Riportare la seguente dicitura: <i>“dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata all'albo pretorio on line, sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi degli articoli 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013, nonché sul sito “Servizio Contratti Pubblici” del M.I.T., ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. n. 50/2016”.</i>
21	Indicazione del firmatario dell'atto	
22	Acquisizione del visto di regolarità contabile	